

Norme urgenti in materia di cultura e sport.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 16/2014)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 16/2014 le parole << la gestione di centri di divulgazione della cultura umanistica>> sono sostituite dalle seguenti: << le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura umanistica e artistica>>.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 16/2014 le parole << la gestione di centri di divulgazione>> sono sostituite dalle seguenti: << le iniziative e le attività di centri di divulgazione>>.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 16/2014 sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. Ai fini della presente legge sono da intendersi come centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica i soggetti, di cui all'articolo 4, comma 2 bis, nei cui atti costitutivi o statuti sia prevista come scopo statutario la finalità di studio, promozione e divulgazione della cultura umanistica, artistica o scientifica.

1 ter. In particolare, i centri di divulgazione di cui al comma 1 bis devono possedere personalità giuridica, autonomia patrimoniale, una o più sedi operative stabili nel territorio regionale, devono garantire il possesso di attrezzature idonee, devono svolgere in maniera continuativa la propria attività, e devono rendere fruibile al pubblico tale attività tramite l'apertura delle sedi presenti sul territorio regionale.>>.

4. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 16/2014 è abrogata.

5. I commi 5 e 6 dell'articolo 26 della legge regionale 16/2014 sono abrogati.